

CAMERA DEI DEPUTATI N. 446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALONACI, PALOPOLI, TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI,
BENEVELLI, CECI BONIFAZI, DI GIOVANNI, FABBRI,
GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GUERZONI, IOVANNITTI,
LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, MONTANARI
FORNARI, PASTORE**

Presentata il 14 settembre 1983

**Norme per la profilassi del randagismo e dell'inselvaticchi-
mento dei cani e per favorire un più corretto rapporto tra
uomo, animale e ambiente**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è un paese di non elevate tradizioni zoofile e naturaliste, almeno paragonato ai paesi dell'Europa centrale e settentrionale.

Tuttavia va aumentando, soprattutto tra i giovani, il senso di rispetto per gli animali e di amore per la natura. Va soprattutto emergendo, nella coscienza degli italiani, la necessità di una corretta gestione del territorio in tutte le sue componenti: tra queste, di particolare rilievo sono gli animali domestici, sinantropi e selvatici. I cani possono appartenere a tutte e tre queste categorie, in quanto possono essere domestici, ma anche randagi o inselvaticchiti. Negli ultimi due casi possono costituire un pericolo per la sicurezza del-

le persone, la salute pubblica, gli animali domestici e selvatici.

Il problema è di tale rilievo che le Associazioni naturalistiche nazionali se ne sono più volte occupate, chiedendo opportuni (a volte anche drastici) provvedimenti.

Il problema è ritenuto importante dalla Organizzazione mondiale della sanità che ha promosso diverse iniziative per affrontarlo sia a livello mondiale sia a livello mediterraneo. Va rilevato che l'Italia ha fornito un cospicuo contributo alla elaborazione delle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla coesistenza uomo-animale.

Fra i vari primati che non fanno onore al nostro paese dobbiamo annoverare

anche quello del randagismo dei cani. Un fatto del genere, oltre ad essere preoccupante in se stesso, deve essere considerato ancor più seriamente come un segnale abbastanza sintomatico dei rischi e delle carenze esistenti nel rapporto fra uomo e animale e, più in generale, fra uomo e ambiente.

Esiste sull'argomento una ricerca del professor Luigi Boitani e della dottoressa Maria Luisa Fabbri, dell'istituto di zoologia dell'università di Roma, che oltre ad offrire un quadro preciso della situazione si raccomanda per la serietà e la ricchezza delle considerazioni svolte.

I risultati di tale ricerca sono analoghi ad una precedente della direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

La popolazione canina del nostro paese non sembra particolarmente numerosa. Si calcola che, nel 1981, fossero presenti sul territorio nazionale circa 3 milioni e mezzo di soggetti. Un numero che non appare eccessivo se si considera che la popolazione canina dell'Inghilterra raggiunge i 6 milioni di esemplari.

I cani genericamente definiti randagi in Italia sono un numero alto e preoccupante e possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie:

a) cani che pure avendo un padrone sono lasciati liberi di spostarsi. Il loro numero è stimato intorno alle 400-420 mila unità e costituisce, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole, un notevole problema sanitario ed ecologico;

b) cani senza padrone, che vagano nei pressi degli insediamenti umani, che ricercano la presenza e la compagnia dell'uomo e che dall'uomo, in qualche modo, dipendono per l'alimentazione. Si calcola che siano circa 220.000, ed è un numero molto elevato;

c) cani inselvaticiti, cioè che hanno riguadagnato una indipendenza quasi assoluta dall'uomo da cui rifuggono vivendo in branchi, spostandosi di notte e comportandosi in maniera simile ai predato-

ri. Sono circa 80.000. Si dice che questa categoria di cani sostituisce a tutti gli effetti i grandi predatori di una volta, come il lupo, la lince e l'orso. Un problema di questa natura e di queste dimensioni è presente solo in pochi altri paesi mediterranei.

Ovviamente le tre citate categorie non sono nettamente separate e delimitate, anzi vi è un flusso continuo dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza.

CAUSE E CONSEGUENZE DEL RANDAGISMO.

Non è facile quantificare i danni economici, sanitari, ecologici e di altro tipo provocati dal fenomeno del randagismo canino. Di sicuro si tratta di danni e di pericoli tali da giustificare e richiedere misure serie ed interventi organici.

In primo luogo si registrano danni e rischi per la salute degli uomini e degli animali: dalla diffusione di varie zoonosi fino al grave pericolo che il randagismo potrebbe rappresentare in presenza di una epidemia di rabbia.

È noto che l'echinococcosi-ideatosi ha un'alta incidenza nei cani randagi e che in tale malattia, tanto grave, l'Italia detiene una casistica preoccupante. La lotta al randagismo — così come periodici, sistematici trattamenti disinfestanti ai cani domestici, pastori e da caccia ed una adeguata campagna d'informazione ed educazione dei proprietari di cani e dei cittadini — assumono dunque una particolare importanza nella profilassi e nella lotta per debellare questa infestazione.

In secondo luogo i danni economici, diretti e indiretti, al patrimonio zootecnico e faunistico.

Infine ci sono i problemi connessi alla sicurezza dell'uomo e del suo ambiente: la sicurezza del traffico, l'igiene e la pulizia delle strade, ecc. Ma in ultima analisi, tutto è riconducibile ad un punto fondamentale che è quello del rapporto fra uomo e animale e dell'evoluzione che tale rapporto ha avuto negli ultimi anni, sia in senso positivo sia in senso negativo.

Al rapporto uomo-animale, che è diventato parte non trascurabile della nostra cultura, ha dedicato e dedica una particolare attenzione anche l'Organizzazione mondiale della sanità. La stessa legge di riforma sanitaria, la n. 833, annette una grande importanza ai problemi della salute animale. D'altra parte il cane ha sempre avuto un posto importante nella vita dell'uomo.

È da ritenere che la popolazione canina in Italia, negli ultimi 15-20 anni, sia aumentata considerevolmente per tutta una serie di fattori: miglioramento delle condizioni economico-sociali; aumento del numero dei cacciatori; sviluppo di fenomeni che — come l'inurbamento e il consumismo — hanno considerevolmente incrementato la presenza del cane di affezione il quale, da un lato, svolge un ruolo notevole in relazione alla condizione di solitudine dell'anziano, mentre dall'altro rappresenta poco più di un giocattolo di cui ci si può stancare e liberare facilmente con l'abbandono.

Comunque, al di là di tutte le apparenze, sta di fatto che il rapporto uomo-cane è andato deteriorandosi fino al punto di porre seri problemi sia di carattere socio-culturale che di polizia veterinaria.

Il fenomeno del randagismo si è dilatato senza che nessuno se ne preoccupasse veramente, anzi è finito per prevalere un rilassamento generale nell'applicazione delle leggi relative al controllo e alla cattura dei cani randagi.

Di particolare importanza, per tali casi, sono le discariche all'aperto, che ci pare costituiscano un indice di cattiva gestione del territorio, e sono un punto di alimentazione, incontro e moltiplicazione per cani e gatti randagi e inselvaticiti, ratti, volpi ed altri animali potenzialmente dannosi e pericolosi.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE.

È nostra profonda convinzione che sia ormai necessario un intervento organico che investa tutto il settore della popolazione canina e non soltanto il fenomeno

del randagismo, che va considerato una spia e una conseguenza di difficoltà più estese e più generali.

Con la presente proposta di legge, che in qualche punto aggiorna quella presentata nell'VIII legislatura, pensiamo di contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo del ruolo, importante e positivo, che il cane svolge al servizio dell'uomo e di sviluppare ed adeguare la lotta contro gli aspetti negativi presenti nella coesistenza uomo-cane; aspetti negativi che, quando si manifestano, trasformano una parte dei cani, da amici dell'uomo, in portatori di potenziali, gravi pericoli per l'igiene e la sanità pubblica e per l'ambiente.

Occorrono norme nuove ed un programma di attività graduale, ma di lungo periodo.

Quale l'obiettivo principale da raggiungere?

Secondo noi non si tratta di puntare ad una riduzione dei cani presenti nel nostro paese, ma di realizzare un nuovo e migliore rapporto fra l'uomo e il cane.

Il numero ottimale dei cani non è determinabile *a priori*: dipende dal rapporto corretto, improntato a rispetto e spirito umanitario, che si stabilisce fra l'uomo e l'animale. Un cane non può essere scelto a caso. Ogni scelta deve avere una sua precisa motivazione e ad ogni motivazione deve corrispondere possibilmente l'individuazione del cane giusto, con determinate caratteristiche di razza e di indole.

I servizi veterinari dovrebbero essere posti nelle condizioni di svolgere la necessaria opera di informazione e di indirizzo. Una massiccia campagna informativa ed educativa, ben coordinata e sviluppata attraverso i canali necessari — a partire dalla scuola —, può dare un contributo notevole al miglioramento della situazione e, di conseguenza, a ridurre sensibilmente il randagismo.

La proposta che noi avanziamo, aperta ad ogni confronto e apporto migliorativo, è quella di una legge quadro e di indirizzi generali, che lasci alle regioni e agli enti locali il compito della programmazione e della gestione degli interventi.

Fondamentale ci sembra la norma generale che fissa l'obbligo di adozione di piani di lotta al randagismo e di profilassi da parte delle regioni per poter affrontare con la necessaria ampiezza di orizzonti tutti i problemi connessi al rapporto uomo-cane.

Noi pensiamo anche che sia opportuno indicare la necessità di avvalersi della collaborazione dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e delle associazioni naturalistiche per la elaborazione dei piani di profilassi.

Sul piano degli indirizzi, riteniamo che sia giusto limitarsi a fornire una cornice ed alcune indicazioni generali, che qui di seguito cerchiamo di riassumere.

a) Abolizione della tassa sui cani.

In relazione alle più diffuse opinioni degli esperti, e pur rendendoci conto della univocità della decisione, riteniamo necessario ed opportuno proporre l'abolizione di tale tassa che consideriamo anacronistica ed ingiusta.

Sono invece da prevedere grossi insprimenti delle multe per maltrattamento ed abbandono dei cani.

b) Istituzione di un'anagrafe dei cani.

Ogni proprietario avrà l'obbligo di iscrivere il suo cane ad un'anagrafe e di sottoporlo alla relativa identificazione mediante tatuaggio. Tale servizio dovrà essere svolto dalle unità sanitarie locali.

c) Controllo delle nascite delle cucciolate.

Qui s'intende proporre l'adozione di misure di contenimento della popolazione canina che siano efficaci e, nello stesso tempo, accettabili, sotto il profilo umanitario.

Al riguardo pensiamo che sia opportuno offrire, gratuitamente, per fini di utilità pubblica, il servizio di sterilizzazione e di vaccinazione sia pure limitatamente ad alcune categorie di proprietari e ad alcune malattie più diffuse e pericolose.

d) Riorganizzazione dei canili e della loro funzione.

Bisogna garantire di norma che in ogni unità sanitaria locale vi sia un canile funzionante e un servizio di accalappiamento. I canili devono avere precisi requisiti e corrispondere a criteri igienici, sanitari e umanitari.

A tale proposito riteniamo che, una volta approvata la legge, spetti al Ministero della sanità definire, tenendo conto delle recenti elaborazioni e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, i requisiti essenziali del canile che potrebbero consistere in una struttura che consenta: la custodia dei cani accalappiati, che debbono essere mantenuti tra loro separati; l'isolamento di cani sospetti di malattie contagiose; il servizio veterinario (esami clinici, vaccinazioni, trattamenti antielmintici, piccoli interventi chirurgici, tra cui la vasectomia); servizi vari, come la cucina e l'inceneritore o altra struttura per la distruzione degli animali morti e di altro materiale.

Non c'è dubbio che molti canili municipali, così come sono oggi, hanno bisogno di essere migliorati e modernizzati. Si dovranno anche prefigurare e delineare forme nuove e diverse di custodia di cani randagi abbandonati; si dovrà, cioè, prevedere e stimolare l'iniziativa delle associazioni e degli enti zoofili che — in un rapporto positivo con il comune e con l'unità sanitaria locale — possono gradualmente assumere — mediante convenzione — la gestione di strutture di ricovero adeguate e moderne.

Nei centri di vacanza andranno previsti specifici canili pubblici in grado di ospitare i cani ed evitare così che la difficoltà a collocare l'animale nei periodi delle ferie diventi uno dei motivi dell'abbandono.

e) Applicazione e adeguamento della legislazione esistente.

La vasta legislazione esistente in materia ha bisogno di essere coerentemente

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

applicata tenendo conto delle modifiche intervenute nella realtà sociale e culturale del paese.

In particolare per quanto riguarda la legge n. 320 del 1954, noi proponiamo che vengano allungati i tempi di custodia dei cani randagi catturati.

f) *Divieto dell'uso dei cani randagi per la sperimentazione animale.*

Questo divieto va affermato con decisione anche perché siano impediti esperimenti di dubbia riuscita, oltre che pericolosi sotto il profilo sanitario.

IL PROBLEMA DEI CANI INSELVATICITI.

Come si è detto è questo l'aspetto più grave e più difficile del problema del randagismo.

Gli inselvatichiti sono ovviamente più presenti dove si registrano alte densità di cani randagi. Al nord sono una entità trascurabile e scarsa è la loro presenza in Liguria, Toscana, Umbria e Marche, mentre risultano invece bene insediati nelle restanti regioni del centro-nord con punte massime nel Lazio, Puglia e Calabria. I danni che provocano sono notevoli, a cominciare da quelli arrecati al patrimonio zootecnico e per i quali la legge esistente non prevede alcun risarcimento. Noi proponiamo che questo risarcimento venga introdotto e che siano disposti i necessari finanziamenti.

Ma oltre a provocare danni gli inselvatichiti rappresentano un notevole pericolo e più di altri cani sono un veicolo di malattie. In caso di una epidemia di rabbia la loro presenza potrebbe diventare davvero un fatto drammatico. Infine i cani inselvatichiti rappresentano un pericolo per la sopravvivenza del lupo, cui sottraggono *habitat* e che possono contaminare mediante incroci.

Quali misure prendere nei loro confronti?

Sappiamo tutti benissimo che non è facile catturarli, custodirli e, tanto meno, adottarli. Tuttavia non crediamo che si debba indicare la sola via dell'eliminazione.

Forse è giusto che siano le regioni, a seconda dell'entità del fenomeno e delle sue caratteristiche, dopo avere sentito le comunità e le associazioni interessate, a determinare i modi e le forme di intervento nel quadro dei piani previsti dalla legge.

Infine, la nostra proposta di legge prevede un intervento per garantire la recinzione delle discariche di rifiuti, fonte, spesso, come si è già detto, di malattie trasmissibili all'uomo e d'incremento della popolazione di vari animali selvatici.

ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Non c'è dubbio che siamo di fronte ad una questione che, se pure limitata e marginale, ha una sua complessità e richiede quindi di essere affrontata con un impegno di lungo termine, continuato negli anni, con tenacia ed omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Non insisteremo mai abbastanza su un fatto: le misure di ordine sanitario, economico e sociale sono importanti, ma altrettanto importanti sono gli interventi educativi. Occorre affiancare a tutte le altre misure una grande campagna di propaganda e di educazione, in primo luogo rivolta alla gioventù, contro il maltrattamento degli animali, per un giusto rapporto tra uomo e animale, per il rispetto e la difesa dell'ambiente naturale.

Un'opera di questa portata richiede l'incontro e la collaborazione tra le strutture pubbliche e l'associazionismo privato che agisce nel campo della difesa degli animali e dei beni ambientali.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita dal 1° gennaio 1984 l'anagrafe dei cani alla quale il proprietario deve iscrivere il proprio cane entro i suoi primi sei mesi di vita e denunciare la scomparsa o la morte entro due mesi dall'evento.

L'anagrafe di cui al comma precedente è tenuta dal comune.

ART. 2.

Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio, sostitutivo della piastrina metallica, che viene eseguito sotto il controllo dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, che possono avvalersi anche della collaborazione di enti zoofili o di ambulatori veterinari appositamente autorizzati.

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è abolita la tassa sui cani di cui al decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393, e successive modificazioni.

ART. 4.

Le regioni, avvalendosi della collaborazione dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali rappresentative di differenti tipi di territorio, nonché delle maggiori associazioni naturalistiche, elaborano un piano per la lotta contro il randagismo e l'inselvaticamento dei cani e dei gatti e per favorire l'adozione dei cani randagi catturati.

Nei piani regionali possono essere previste forme particolari di assistenza vete-

rinaria (trattamento antielmintico ed eventualmente vaccinazione gratuita per alcune malattie più diffuse e pericolose) nei confronti dei cani che i proprietari sottopongono a sterilizzazione e dei cani degli allevatori di bestiame.

I piani regionali prevedono altresì le misure necessarie ad assicurare che siano recintate le discariche dei rifiuti allo scopo di impedirvi l'accesso ai cani e ad altri animali.

Il Ministero della sanità favorisce i programmi di cui al comma precedente approntando apposite direttive tecniche e raccogliendo e diffondendo informazioni sulla diffusione dei cani randagi e inselvatichiti, sulle malattie da essi trasmesse, sui danni economici causati e sulle modalità di controllo.

Il Ministero della sanità e le regioni favoriranno altresì ricerche sulla ecologia dei cani e sui metodi di controllo del randagismo, di lotta alle malattie trasmesse da cani, sul miglioramento del rapporto uomo-animale e sui metodi di stabulazione per cani e gatti.

ART. 5.

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato con mezzi chirurgici e, una volta evidenziata la validità, chimici presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali le quali, per eseguirlo, possono avvalersi anche degli ambulatori veterinari di società cinofile, di enti protezionistici e di altri privati.

ART. 6.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 84 della legge 8 febbraio 1954, n. 320, i cani randagi catturati, prima di essere abbattuti con metodi eutanasici perché non richiesti dai loro legittimi proprietari o da altri cittadini per l'adozione, sono trattenuti per trenta giorni presso i canili dei comuni.

I cani randagi catturati potranno essere ceduti a privati o ad enti protezionistici che siano in condizioni di garantire un adeguato, razionale mantenimento, sotto il controllo dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Nel caso di convenzioni per la gestione di canili, tra comuni ed enti protezionistici, il termine di trenta giorni di cui al primo comma del presente articolo può essere prolungato.

ART. 7.

I canili delle unità sanitarie locali e privati devono essere costruiti e gestiti, mediante personale appositamente addestrato, in maniera tale da garantire che la permanenza in essi dei cani avvenga nel rispetto dei principi umanitari e delle norme igienico-sanitarie.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, i criteri per la costruzione dei canili.

Nei piani regionali di cui all'articolo 6 deve essere previsto l'obbligo di sottoporre i cani randagi accalappiati a trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococchi ed altre malattie trasmissibili prima di essere ceduti a privati che ne abbiano fatto richiesta.

I canili privati devono essere sotto il costante controllo dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

ART. 8.

È vietato, per ogni tipo di sperimentazione, l'impiego di cani accalappiati o comunque provenienti da canili non specificamente adibiti all'allevamento di cani per la sperimentazione, esclusi i casi in cui si studiano malattie naturali dei cani, particolarmente quando tali malattie rappresentano modelli naturali di patologia umana.

ART. 9.

Nelle località di villeggiatura e di residenza, a cominciare dalle grandi città, possono essere adoperati i canili esistenti, qualora siano sufficienti, o possono esserne costruiti e gestiti di nuovi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7, utilizzando anche i contributi all'uopo concessi da enti e istituti pubblici e da privati (aziende del turismo, associazioni cinofile e amici degli animali), al fine di consentire ai proprietari di depositarvi in custodia, dietro equa tariffa, i propri cani nei periodi di villeggiatura.

Tali canili devono essere sotto il costante controllo dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

ART. 10.

Il Ministero della sanità predispone di intesa con le regioni e attua direttamente e mediante le regioni appositi programmi annuali d'informazione ed educazione nelle scuole, verso i proprietari di cani e l'opinione pubblica in genere, onde realizzare corretti rapporti uomo-cane, una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

Il Ministero della sanità e le regioni organizzano corsi di istruzione e aggiornamento per gli addetti all'accalappiamento ed alla custodia dei cani nonché alla lotta ai cani inselvaticiti. Le regioni possono istituire appositi patentini per l'espletamento delle suddette attività.

Corsi di formazione e aggiornamento vengono istituiti anche per i veterinari delle unità sanitarie locali addetti ai servizi di cui alla presente legge.

ART. 11.

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni concedono a imprese zootecniche e agricole contributi a titolo di risarcimento per la perdita comprovata di animali causata da cani randagi e in-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

selvatichiti (e da altri animali predatori appartenenti a specie non oggetto di caccia ai sensi della vigente legislazione).

La concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione del richiedente di volerlo utilizzare nella reintegrazione dei capi perduti o per lo sviluppo del comparto zootecnico della impresa.

La misura del contributo, determinata dalle regioni, è stabilita fino al 75 per cento del danno subito, riferito al valore dei capi perduti al prezzo di mercato corrente al momento dell'evento denunciato.

ART. 12.

Le regioni, d'intesa con i comuni e le unità sanitarie locali interessati, le associazioni naturalistiche e venatorie, provvedono ad organizzare piani di progressiva riduzione del numero dei cani inselvatichiti. Tali piani dovranno avvalersi di quei mezzi che siano ritenuti efficaci in base alle situazioni locali; è comunque escluso l'impiego di bocconi avvelenati.

Per l'attuazione di tali programmi può essere utilizzato soltanto personale appositamente addestrato e autorizzato.

Nelle regioni nelle quali i cani inselvatichiti mettono in pericolo la sopravvivenza del lupo devono essere prese particolari misure.

ART. 13.

Chiunque abbandoni il proprio cane è punito con l'ammenda di lire 300.000 e di lire 1.000.000 nel caso di abbandono di cane di grossa taglia da caccia, da guardia o da pastore.

Chiunque manchi d'iscrivere il proprio cane alla relativa anagrafe è punito con l'ammenda di lire 100.000; se omette anche di sottoporlo al conseguente tatuaggio è punito con l'ammenda di lire 150 mila.

La pena per maltrattamenti di animali di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale va da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

ART. 14.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il 1984 in sette miliardi di lire, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per gli anni successivi si farà fronte alle spese con il medesimo capitolo del bilancio.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 1983.